TITOLO: **PROPOSTA DI LEGGE per la chiusura dei mattatoi e la nuova destinazione dei fondi UE.**

Proposta di legge per la chiusura dei mattatoi e la nuova destinazione dei fondi UE per indirizzare consumatori e imprese verso fonti proteiche d'origine vegetale.

-Preambolo-

Le varie malattie che colpiscono sempre più di frequente gli animali nel settore zootecnico (influenza aviaria, mucca pazza, pecore dalla lingua blu ne sono solo un esempio) rappresentano un carico sempre più gravoso per i contribuenti; d'altro canto, si registra un aumento sempre più tangibile dell'interesse verso il vegetarismo, con doglianza verso le orribili sofferenze che gli animali sono costretti a patire negli allevamenti intensivi e nei macelli, sofferenze che si ritengono non più consoni ad una società moderna e civile.

E' ora di valutare di destinare i fondi UE con visione più olistica. Chiediamo, anche alla luce degli ultimi episodi di influenza aviaria, di indirizzare i fondi UE per la riconversione delle industrie e delle altre attività del settore alimentare, indirizzandole verso la produzione e il commercio di proteine tratte da fonti esclusivamente vegetali. Un cambiamento etico è possibile, un cambiamento etico è necessario ed è arrivato il momento di attuarlo. Influenza aviaria, mucca pazza, pecore dalla lingua blu: gli animali negli allevamenti intensivi vivono tutti ammassati gli uni sugli altri, imbottiti di farmaci e le loro misere carni sono povere di nutrienti e malate. E' meglio diventare vegetariani.

°°°

ART. 1) Si riconosce il diritto alla vita e alla tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi destinati alla macellazione.
Viene progressivamente vietato l'uso degli animali nelle attività umane (alimentazione, ricerca e vivisezione, vestiario e pelletteria, zoo, circhi e divertimento).

ART. 1-*bis*) *Sulla trasparenza verso i consumatori.* E' obbligatorio, sin dal giorno di promulgazione del presente testo normativo, un atteggiamento di correttezza e trasparenza verso i consumatori, per cui è vietato l'uso di immagini inappropriate e menzognere che ritraggono animali lieti per pubblicizzare alimenti carnei ed è obbligatorio, nei luoghi ove ancora si vendono o si consumano carni e derivati, divulgare le immagini degli animali al macello complete di audio.
E' vietato incentivare il consumo di carni e derivati, quali uova e latticini, ed è vietato reclamizzare la vendita e il consumo di carni già cucinate. Il costo di ogni singolo animale ucciso non dovrà mai essere inferiore a euro 100, indipendentemente dalla specie cui apparteneva.

ART. 2) E' fatto assoluto divieto, sin dal giorno di promulgazione del presente testo normativo, di macellare animali ancora coscienti. Chiunque procuri la morte di qualsiasi animale, anche nell'esercizio della propria attività produttiva o nell'esercizio di una funzione religiosa, senza applicare rigorosamente un adeguato ed effettivo stordimento è punito con la reclusione non inferiore a mesi 6 e con la multa di euro 70.000 per ogni animale non adeguatamente ed efficacemente stordito prima della macellazione o dell'uccisione.

ART. 3) La prova della macellazione ovvero dell'uccisione senza stordimento è data con qualsiasi mezzo e a tale fine deve essere consentito in qualsiasi momento l'accesso nei luoghi dove ancora si pratica la macellazione o l'uccisione nei riti religiosi da parte delle guardie zoofile o di delegati di associazioni animaliste riconosciute.

ART. 4) E' vietato maltrattare gli animali in qualsiasi modo. La pena prevista per chi maltratta qualsiasi animale è della reclusione non inferiore a mesi 3 e della multa di euro 12.000 per ogni animale maltrattato.

ART. 5) E' fatto assoluto divieto di tenere animali in gabbie. La sanzione prevista per chi disapplica la presente disposizione non può essere inferiore ad euro 35.000 per ciascun animale detenuto in gabbia, ovvero per ciascun animale mantenuto in luoghi non adeguatamente puliti e resi vivibili almeno 3 volte nell'arco delle 24 ore.

ART. 6) I titolari degli allevamenti garantiscono agli animali il contatto con la natura per un tempo non inferiore a ore 10 nell'arco delle 24 ore, salvo tempo avverso. La sanzione per chi viola la presente norma non può essere inferiore ad euro 12.000 per ciascun animale.

ART. 7) Sono previste visite ispettive negli allevamenti da parte di Veterinari e/o di rappresentanti o delegati di associazioni animaliste riconosciute ogni qualvolta questi ultimi ne facciano richiesta.

ART. 8) Si stabilisce il principio per cui gli animali, in quanto esseri viventi e non cose, hanno lo stesso diritto alla vita, alla felicità, al rispetto e alla tutela dalla sofferenza che hanno gli esseri umani.

ART. 9) Ogni Stato membro dovrà promuovere, anche coordinatamente, la progressiva riduzione dei macelli presenti, nonché il divieto di nuove autorizzazioni ad insediamenti atti allo scopo. Il numero totale di tali insediamenti dovrà tendere allo zero entro la fine dell'anno solare in corso all'entrata in vigore del presente testo normativo e dovrà essere pari a zero entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo.

ART. 10) Ogni Stato membro dovrà promuovere, anche coordinatamente, la progressiva riduzione delle macellerie esistenti, nonché il divieto di nuove licenze. Il numero totale di

tali punti vendita dovrà tendere allo zero entro la fine dell'anno solare in corso all'entrata in vigore del presente testo normativo e dovrà essere pari a zero entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo. Al loro posto, grazie agli incentivi UE e agli incentivi statali di cui all'art. 13, verranno aperti punti vendita e di ristorazione dedicati alle proteine da fonti vegetali. Grazie agli incentivi UE e agli incentivi statali, le proteine da fonti vegetali, più sane e più etiche, andranno a sostituire le proteine da fonti animali e il loro costo dovrà essere alla portata di tutte le famiglie.

ART. 11) Ogni Stato membro promuove, anche coordinatamente, la diffusione nelle scuole e attraverso i mass-media di un modello alimentare vegetariano e/o vegano e di uno stile di vita più rispettoso della vita e dei diritti degli uomini e degli animali, modello e stile di vita che si ritengono più consoni alla nostra cultura e al nostro tempo.

ART. 12) I fondi UE attualmente destinati al settore zootecnico vengono destinati alla riconversione dell'industria alimentare. Le proteine per il fabbisogno umano e degli animali domestici sono ricavate esclusivamente da fonti d'origine vegetale appositamente bilanciate.

Si stanziano altresì fondi per la ricerca di nuove fonti proteiche vegetali e di nuove bistecche d'origine esclusivamente vegetale, quali le bistecche di lupino, le bistecche di glutine (il seitan), di soia e di muscolo di grano.

Tutte le aziende che ne fanno richiesta possono beneficiare dei fondi UE per la riconversione della propria attività ancora collegata al settore zootecnico e degli allevamenti intensivi ad attività atta alla produzione e vendita di sane proteine vegetali.

E' vietato l'uso di uova e latte quali ingredienti di prodotti da forno, alimenti industriali o artigianali. Le uova sono sostituite da ingredienti vegetali quali curcuma e zafferano.

E' vietata la vendita di un numero superiore a 5 animali macellati per ogni negozio o punto vendita. Questo numero dovrà tendere allo zero entro la fine dell'anno solare in corso all'entrata in vigore del presente testo normativo grazie agli incentivi economici costituiti dai fondi UE e dagli appositi fondi statali di cui all'art. 13 che indirizzeranno i consumatori e le imprese verso fonti proteiche d'origine vegetale e incentiveranno la ricerca di nuove bistecche proteiche unicamente vegetali. Parimenti, il nuovo sistema sanzionatorio ex art. 5 che punisce chi alleva o detiene animali in gabbia e l'azzeramento dei fondi UE per il settore zootecnico porteranno ad un aumento del costo di carni bianche e carni rosse, indirizzando i consumatori verso bistecche vegetali il cui costo dovrà essere fortemente contenuto e alla portata di tutti.

ART. 13) Ogni Stato membro istituisce un apposito fondo statale, in aggiunta ai fondi UE, per i propositi di cui alla presente legge.

ART. 14) Le sanzioni irrogate nei casi previsti dalla presente legge (artt. 2, 4, 5, 6 e 21) confluiscono tutte nel fondo statale di cui all'art. 13.

ART. 15) Viene incentivata con ogni mezzo la riconversione delle macellerie e degli allevamenti esistenti in attività aventi ad oggetto la produzione su larga scala di burger di soia ed altri alimenti proteici d'origine esclusivamente vegetale, quali il seitan, la soia, le bistecche di lupino e il muscolo di grano.

Art. 16) Si riconosce la detassazione per i primi 5 anni di attività ai nuovi insediamenti per la coltivazione e la lavorazione della soia e dei burger d'origine esclusivamente vegetale.

ART. 17) Si stabilisce la progressiva riduzione del numero degli animali allevati, in misura del 70% in rapporto all'anno 2010. Questo numero dovrà tendere allo zero entro la fine dell'anno solare in corso all'entrata in vigore del presente testo normativo ed essere pari a zero entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo grazie agli incentivi economici ex artt. 12 e 13, nonché al sistema sanzionatorio ex art. 5. L'immediata e progressiva riduzione sino al numero di zero animali allevati a scopi alimentari viene documentata e provata con il registro di cui all'art. 18.

ART. 18) Viene istituito un registro di carico e scarico degli animali destinati al macello. Ogni allevamento, ogni macello e ogni macelleria dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito registro di carico e scarico per i propositi di cui agli artt. 12, comma 5, e 17.

ART. 19) Viene stabilita la totale deduzione dall'importo imponibile, ai fini della dichiarazione dei redditi e dell'applicazione delle tasse, delle erogazioni destinate ad incrementare il fondo statale di cui all'art. 13, sino all'importo di € 3.500,00 per ogni contribuente.

ART. 20) Ogni macelleria o reparto carni dovrà presentare mensilmente all'USL una denuncia del numero degli animali da macelleria acquistati, il cui numero dovrà essere giornalmente non superiore a 5 animali macellati per ogni punto vendita e questo numero dovrà tendere allo zero entro la fine del corrente anno ed essere pari a zero entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello di entrata in vigore del presente testo normativo, usufruendo per le necessarie modifiche strutturali della propria attività sia dei fondi UE, sia del fondo statale di cui all'art. 13.

ART. 21) Viene fatto assoluto divieto di praticare menomazioni sui corpi degli animali allevati, quali castrazioni al vivo, taglio del becco o dei denti, marchiature a fuoco, pena la sanzione non inferiore ad euro 35.000 per ogni animale.

ART. 22) Il fondo statale di cui all'art. 13 viene inserito nel modello della prima dichiarazione dei redditi utile quale fondo istituito cui è possibile destinare l'8 per mille, in ragione dell'importanza che riveste la promozione di un modello alimentare e di uno stile di

vita rispettoso di tutti gli uomini e di tutti gli animali, modello e stile di vita che si ritengono più consoni alla nostra società e al nostro tempo.

ART. 23) Le norme di cui alla presente legge vengono inserite nel codice penale vigente in ogni Stato membro, immediatamente dopo i delitti contro la persone, istituendo un apposito titolo: Dei delitti contro gli animali.